

COMUNE DI SOLIERA

(Provincia di Modena)

Piazza Repubblica, 1 - 41019 Soliera (MO)

Centralino 059/568511 - Fax 059/565562

IL SINDACO

(atto monocratico n. 12 del 29/02/2020)

OGGETTO: *Nomina Responsabile degli Uffici e dei Servizi: Attribuzione funzioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000 dal 01.05.2016 – Ing. Salvatore Falbo*

Premesso:

- che con atto monocratico n. 71 del 19.07.2019 è stato conferito l'incarico a tempo determinato di Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Cat. D, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Dlgs n. 267/2000 all'Arch. Alessandro Bettio a decorrere dal 25.07.2019 per cinque anni, e comunque fino alla scadenza dell'attuale mandato elettivo del Sindaco;
- che l'Arch. Alessandro Bettio è cessato dall'incarico per dimissioni volontarie a far tempo dal 01.03.2020 (ultimo giorno di servizio il 29.02.2020);
- che con atto monocratico n. 9 del 20.02.2020 è stato conferito l'incarico a tempo determinato di Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, Cat. D, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Dlgs n. 267/2000 all'Ing. Falbo Salvatore dal 01.03.2020 al 30.06.2024 e comunque fino alla scadenza dell'attuale mandato elettivo del Sindaco;
- che si ritiene indispensabile conferire all'Ing. Falbo Salvatore anche la responsabilità del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio a seguito cessazione dall'incarico del Arch. Alessandro Bettio per dimissioni volontarie;

Richiamati:

- l'art. 50, co. 10, del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dove tra l'altro viene stabilito che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuendo e definendo gli incarichi dirigenziali;
- l'art. 24, comma 3 lett. c) e l'art. 42 del vigente Statuto Comunale, con particolare riferimento alle funzioni del Sindaco e dei Responsabili di Settore;

Visto:

l'art. 109, co. 2, del D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale "Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione";

Constatato

- che la struttura organizzativa e i responsabili di settore nell'ente risultano essere i seguenti:
 - Settore Affari Generali e Demografici
 - Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
 - Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
 - Settore Farmacia Comunale

Considerato che

- l'art. 15 comma 6 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, stabilisce:
Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché e del grado di conseguimento degli obiettivi;
- con deliberazione di Giunta Comunale verrà individuata la percentuale spettante del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la corrispondente posizione organizzativa, in relazione all'incarico ad interim relativa alla responsabilità del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio;

Visto inoltre

- l'art. 25 del D.Lgs 150/2009 secondo il quale l'attribuzione di incarichi e responsabilità deve avvenire tenendo conto della professionalità sviluppata dal dipendente al fine di favorire la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici;
- la delibera GC 29 del 21.03.2019 "PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: AGGIORNAMENTO TRIENNIO 2019 – 2021", che precisa come, dal confronto con i Responsabili, sia emerso che la rotazione non può essere declinata a livello apicale in considerazione del numero limitato di figure, e della titolarità di competenze di tipo assolutamente specialistico. La rotazione è stata declinata su tutti i livelli e con tutte le modalità che l'odierna organizzazione consente di attuare

Considerato

- che il TAR Marche con Sentenza n. 370 del 23.05.2013 ha affermato che:"la rotazione non è sostanzialmente praticabile nei Comuni di più ridotte dimensioni, nei quali solitamente sono presenti in organico solo ... un tecnico... laureato";

Valutate

- la natura e le caratteristiche delle attività da realizzare oltreché i requisiti culturali posseduti, le attitudini, le capacità professionali e le esperienze già acquisite dall'Ing. Falbo Salvatore presso altri Enti;;
- l'inesistenza nell'organico dell'Ente, relativo al personale inquadrato in categoria D, di altri dipendenti in possesso di analogo profilo professionale e/o di analogo esperienza in materia di gestione e sviluppo del patrimonio, in quanto:
 - o sono presenti cinque dipendenti inquadrati come Istruttori direttivi in cat. D, presso i Settori tecnici;
 - o solo tre di questi sono in possesso di Laurea in Architettura;
 - o sono tutti titolari di una pluralità di attività afferenti ai rispettivi ruoli e risulta pertanto impossibile conferire agli stessi nuove attività di coordinamento e/o attribuire ulteriori incarichi di particolare complessità;

Ritenuto

- di procedere al conferimento dell'incarico ad interim di Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio all'Ing. Falbo Salvatore, attribuendo allo stesso le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 con decorrenza dal 01.03.2020 e fino al conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, al fine di consentire la realizzazione dei programmi gestionali dell'Amministrazione, secondo quanto previsto

dall'art. 14 del CCNL Funzioni locali sottoscritto il 21.05.2018 e dall'art. 109 del D.Lgs. 267/2000, salvo revoca degli stessi nei casi e secondo le procedure di cui al comma 3 e 5 dello stesso art. 14 e 109;

Ritenuto inoltre

di disporre, in applicazione di quanto previsto dall'art. 15 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, come riformulato dalla deliberazione GC n. 51 del 09/05/2019, che:

“1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, individua in via generale e/o particolare il soggetto incaricato di svolgere le funzioni vicarie dei Responsabili di Servizio, in caso di loro assenza e/o impedimento.

2. Le funzioni vicarie sono attribuite, di norma, ad un dipendente addetto alla medesima struttura (di massima dimensione) ed inquadrato in idonea categoria professionale (almeno categoria D). Le medesime funzioni possono essere attribuite anche a soggetto che, altrettanto, sia Responsabile di Servizio di altra struttura di massima dimensione dell'Ente.

3. Durante i periodi di assenza e/o impedimento, al titolare delle funzioni spetta la retribuzione di posizione, mentre al sostituto non compete alcun emolumento a titolo di retribuzione di posizione. Le funzioni vicarie trovano riconoscimento nei sistemi di gestione della premialità e incentivazione, adottati dall'Ente.”;

Vista

la dichiarazione prodotta dal dipendente interessato di insussistenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

Per tutto quanto sopra esposto,

DECRETA

DI CONFERMARE all'Ing. Falbo Salvatore le funzioni di competenza del Responsabile di Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, secondo quanto previsto dal vigente Statuto Comunale e dall'atto monocratico n. 9 del 20.02.2020;

DI CONFERIRE, allo steso ad interim le funzioni di competenza del Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, secondo quanto previsto dal vigente Statuto Comunale, **con decorrenza dal 01.03.2020 e fino al conferimento del medesimo incarico**, al fine di consentire la realizzazione dei programmi gestionali dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 14 del CCNL Funzioni locali sottoscritto il 21.05.2018 e dall'art. 109 del D.Lgs. 267/2000, salvo revoca degli stessi nei casi e secondo le procedure di cui al comma 3 e 5 dello stesso art. 14 e 109;

DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane di adottare tutti gli atti conseguenti al presente atto monocratico;

DI PRECISARE che gli atti di programmazione, approvati dall'Amministrazione Comunale, precisano gli obiettivi e i programmi di ciascun Settore/Servizio, affidandone il conseguimento ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

DI DARE ATTO che in caso di assenza del Responsabili di Servizio le funzioni siano esercitate dal soggetto incaricato di svolgere le funzioni vicarie;

DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al dipendente interessato, al Segretario Generale, al Presidente del Collegio di valutazione, al Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane, alle Rappresentanze Sindacali e a chiunque ne abbia interesse oltre che la pubblicazione dello stesso provvedimento all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni.

Soliera, 29.02.2020

IL SINDACO
(Roberto Solomita)
documento firmato digitalmente